

Al sindaco del comune di Follonica **Andrea Benini**

Al presidente del consiglio comunale **Francesca Stella**

Città di Follonica
Protocollo n. 0018790 del 09-05-2022
Cat 2 Classe 4 Sottoc
Ufficio: SINDACO

e per conoscenza

- Al segretario comunale Dott. **Michele D'avino**
- Al dirigente del settore 3 Arch. **Domenico Melone**
- All'assessore al patrimonio **Francesco Ciompi**



OGGETTO: Interrogazione – Rispetto della determina dirigenziale n.562/2018 – seconda interrogazione a seguito della fine dello stato di emergenza

Premesso che

Nel 2013 il dirigente dell'Ufficio Patrimonio comunicava alla F.C.C. l'avvio del procedimento per la revoca della concessione di gestione dell'impianto e la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito sull'area per la realizzazione di parte degli immobili dello stesso impianto sportivo. Poiché si contestava alla società, la violazione dei vincoli di destinazione d'uso della clinica veterinaria e degli alloggi delle foresterie utilizzati da soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione per poterne usufruire.

Successivamente con provvedimento n. 940/2014, il dirigente sospendeva tale procedimento con le motivazioni compiutamente esplicitate nel provvedimento stesso, al quale si rinvia, tra le quali l'intervenuto sequestro di parte degli alloggi costituenti la foresteria ed il processo penale allora pendente a carico di ex amministratori per presunta lottizzazione abusiva, alla definizione del quale si rinviava ogni determinazione in merito al procedimento sospeso.

Nel 2016 con la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 1860 il processo penale a carico degli ex amministratori dell'Ente e dei rappresentanti di F.C.C. si è concluso per intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Il collegio ha ritenuto di non procedere all'esame sulla sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato a carico degli imputati e di non disporre la confisca degli immobili sequestrati in quanto non accertata la colpevolezza degli imputati stessi, che sono stati assolti, in parte nel merito e in parte per prescrizione.

Il 01.10.2017 è stato sottoposto un progetto preliminare all'amministrazione comunale, finalizzato ad affiancare alla pista dedicata alle corse al trotto, un'ulteriore pista destinata alle corse al galoppo.

L'autorizzazione per lo svolgimento delle corse al galoppo presso l'ippodromo di Follonica veniva poi concessa (attraverso un Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.20728 del 21.03.2018) a seguito dell'esito positivo del collaudo della pista di galoppo avvenuto poi successivamente.

Tenuto conto che:

In data 17.04.2018 la F.C.C inviava una PEC proponendo di integrare le attività da svolgere all'interno dell'ippodromo dei Pini finalizzati alla realizzazione di un centro di eccellenza dell'ippica e dell'equitazione con la creazione di un centro culturale sul cavallo tramite la realizzazione dei seguenti interventi:

1. **Il ripristino e il funzionamento come da convenzione della clinica veterinaria con l'auspicio che in futuro possa diventare un centro di riferimento per la medicina sportiva del cavallo e per la riproduzione equina**
2. **Allestimento di una biblioteca del cavallo (cartacea e digitale)**
3. **Creazione di un museo del cavallo con mostre temporanee e a tema**
4. **Club House aperta tutto l'anno quale punto di ritrovo e aggregazione di appassionati**
5. **Ristrutturazione campi di gara per varie manifestazioni (gare di monta, da lavoro, endurance, monta, western, salto in libertà, ecc.)**
6. **Creazione di un parco giochi a tema**
7. **Destinazione di locali per convegni veterinari o corsi professionali**
8. **Utilizzo delle foresterie per ospitalità cavalieri e congressisti**

L'amministrazione comunale valutava che l'incremento delle corse autorizzato dal Mipaf, ed il complessivo programma presentato in più riprese dalla Società FCC, rendeva sostanziale un complessivo potenziamento dell'impianto di cui trattasi, elemento imprescindibile per un concreto rilancio dello stesso che può comportare rilevanti riflessi sul territorio e in particolare per le attività che gravitano sul mondo dell'ippica e dell'equitazione in generale.

Sottolineato che:

Nel 2018 l'attività di monitoraggio amministrativo effettuato dall'amministrazione comunale sulla situazione tributaria del Concessionario e degli altri soggetti a vario titolo operanti nella struttura, **faceva emergere una situazione debitoria complessa e rilevante dal punto di vista economico.**

L'Ufficio tributi provvedeva quindi all'invio dei necessari atti di contestazione (accertamento, solleciti, decreti ingiuntivi) per la definizione dei titoli di credito che in alcuni casi hanno anche portato a contenzioso tributario, tuttora in essere di fronte alle Commissioni tributarie, provinciale e regionale.

In data 12.04.2018 il concessionario FCC, congiuntamente agli altri debitori, presentava (con nota pervenuta all'amministrazione comunale il 17.04.2018) una proposta di definizione sia del pregresso tributario, sia per i tributi che annualmente la struttura matura, impegnandosi al puntuale pagamento a regime dei tributi annuali stessi, e a ricorrere al pagamento frazionato del pregresso, quale soluzione transattiva e risolutiva della posizione tributaria maturata e non impugnata in altre sedi.

Con suddetta nota la società FCC richiedeva all'amministrazione comunale l'archiviazione del procedimento di revoca della convenzione rappresentando le iniziative e le azioni che intendeva porre in essere nell'ambito dell'impianto.

Considerato inoltre che:

L'amministrazione comunale attraverso la Determina Dirigenziale n.562 del 26.07.2018 riteneva che vi fossero i presupposti per poter archiviare il procedimento avviato con nota prot.n. 11470/2013 per la pronuncia di revoca della convenzione stipulata il 28.03.2003 con la F.C.C. e sospeso con provvedimento n. 940/2014 e determinava di :"**disporre l'archiviazione del procedimento** inerente la pronuncia di revoca della concessione di gestione dell'impianto e la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito sull'area, per la realizzazione di parte degli immobili dello stesso impianto sportivo, avviato con atto prot.11470/2013 e sospeso con provvedimento n. 940/2014"

L'amministrazione comunale attraverso la Determina Dirigenziale n.562 del 26.07.2018 determinava inoltre di :"**disporre che il mancato pagamento, previa ulteriore formale diffida di pagamento con scadenza a 60 giorni, di n. 2 rate consecutive del piano di definizione del pregresso tributario, presentato con nota datata 12.04.2018, pervenuta il 17.04.2018, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sia che l'inadempimento sia riferito al pregresso inevaso che ai tributi annualmente non corrisposti e non contestati, costituisce condizione risolutiva espressa e comporterà, senza necessità di ulteriori atti o provvedimenti, la decadenza della concessione di gestione dell'impianto e la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito sull'area"**

Considerato che l'amministratore unico legale rappresentante della società Follonica corse cavalli, in data 6/07/2018, sottoscriveva per conto di FCC e delle alle altre società collegate e operanti a vario titolo all'interno della struttura, la relata di notifica della citata determina dirigenziale n. 562/2018 **dichiarando espressamente di accettare la condizione risolutiva espressa di cui al punto 2 della determina 562/2018.**

Ricordato che

Il sindaco Andrea Benini in data 8/04/2021 con risposta alla precedente interrogazione (n.prot 7436) dichiarava che:" *... il comune riteneva di non poter pronunciare la decadenza automatica di cui al punto 2 della D.D. 562/2018 tenuto conto della eccezionalità determinatasi a seguito della proclamazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19... "* (ALLEGRO LA RISPOSTA DEL SINDACO DATATA 8/4/21 ALLA PRESENTE INTERROGAZIONE).

Considerato che lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 è terminato il 31 marzo 2022

Constato che

L'Amministrazione Comunale non ha neppure provveduto all'invio delle diffide di pagamento relative alle rate non pagate rispettivamente per gli anni 2020 e 2021 come dichiarato dal Dirigente del Comune di Follonica Arch. Domenico Melone il 28.03.2022 in risposta all'accesso agli atti del Consigliere Comunale Daniele Pizzichi.

In data 8/03/2022 il Consigliere Comunale Daniele Pizzichi attraverso richiesta di accesso agli atti ha preso atto della documentazione attestante il rispetto del succitato piano di definizione del pregresso tributario dalla quale si evince che non sono stati onorati gli impegni assunti da parte del Concessionario poiché non

rispettati i termini previsti dal piano di definizione del pregresso tributario e che il mancato pagamento del piano sopracitato ha abbondantemente superato il n. di 4 rate consecutive.
Dagli atti trasmessi dagli uffici si evince che non sono state saldate relative alle annualità del 2020 - 2021

Preso atto inoltre che

In data 28/03/2003 l'amministrazione comunale stipulava una convenzione con la Follonica Corse Cavalli s.r.l. (FCC) per la realizzazione degli interventi previsti dal piano particolareggiato della zona G4 e concessione e relativo disciplinare di gestione dell'erigendo centro ippico – ippodromo di Follonica

All'art 17 (MODALITA DI GESTIONE – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO) si prevede che la società dovrà garantire per tutta la durata della concessione l'esercizio dell'ippodromo nonché dei servizi e strutture pertinenziali ed accessorie

All'art 17 comma A si prevede che il concessionario dovrà curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso

All'art 17 comma D si prevede che il concessionario dovrà usare il complesso con ogni cura e diligenza astenendosi dal recare danni e deterioramenti agli immobili, ai manufatti e al verde

All'art 21 si prevede che il comune potrà revocare la concessione in caso di dichiarata e contestata inagibilità totale e parziale del complesso ippico derivante dal comportamento negligente nella manutenzione

Constatato infine che:

In data odierna non risulta ancora rispettato il piano di definizione del pregresso tributario allegato alla DD 562/2018.

Per quanto sopra premesso

CHIEDIAMO AL SINDACO DI FOLLONICA

1. Se sia stato ripristinato il funzionamento come da convenzione della clinica veterinaria
2. Se sia stata allestita una biblioteca del cavallo (cartacea e digitale)
3. Se è stato creato un museo del cavallo con mostre temporanee e a tema
4. Se la Club House è aperta tutto l'anno quale punto di ritrovo e aggregazione di appassionati
5. Se sia stata effettuata la ristrutturazione de campi di gara per varie manifestazioni
6. Se è avvenuta la creazione di un parco giochi a tema
7. Se i locali siano stati destinati a convegni veterinari o corsi professionali
8. Se le foresterie siano oggi utilizzate per l'ospitalità di cavalieri e congressisti

MA SOPRATTUTTO CHIEDIAMO

9. **Se il sindaco e l'amministrazione comunale siano a conoscenza delle sovvenzioni che il Ministero (MIPAAF) elargisce ogni anno alla Sistema cavallo.
In caso di risposta affermativa chiediamo a quanto ammontano suddette sovvenzioni.**
10. **Se l'amministrazione comunale sia a conoscenza dello stato di degrado in cui versa il parcheggio situato oltre la SR439 (ALLEGHIAMO FOTO DATATE 8/5/2022) e se la manutenzione dell'area rientri negli obblighi previsti dall'articolo 17 della convenzione e se l'amministrazione comunale non ritiene opportuno applicare quanto previsto dall'art 21 della convenzione stipulata.**
11. **Perché l'amministrazione comunale non abbia dichiarato la decadenza della concessione di gestione dell'impianto e la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito sull'area in base a quanto previsto dal punto 2 della determina dirigenziale 562/2018 visto il non rispetto del piano di rientro**
12. **Perché l'amministrazione comunale non abbia nemmeno provveduto ad inviare le diffide di pagamento relative alle rate non pagate come previsto dalla determina dirigenziale 562/2018**

- **Richiediamo una risposta in forma scritta**

Il consiglieri comunali

Daniele Pizzichi

Charlie Lynn

Danilo Baietti

Massimo di giacinto

Follonica 09/05/2022

Allegato 1: Foto parcheggio del 8/05/2022



Allegato 2: risposta ad interrogazione precedente



Città di Follonica

A Sindaco

Follonica 8 Aprile 2021

Risposta a prot. n.7436

Gent.mo Consigliere Comunale
Pizzichi Daniele

**Oggetto: Risposta ad interrogazione prot. n° 7436 del 01.03.2021 –
"RISPETTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 562/2018"**

In risposta a quanto richiesto dal consigliere Pizzichi con l'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento alla clinica veterinaria, il Comune ha emanato il provvedimento prot. n. 15274 del 10 luglio 2013 e, successivamente il provvedimento prot. n. 2445 del 15 ottobre 2014, con i quali, accertato l'inadempimento rispetto all'ordinanza n. 18/2011, ha disposto, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01, l'acquisizione, appunto per mancata ottemperanza, al patrimonio del Comune della Clinica Veterinaria sita all'interno del Nuovo Ippodromo di Pini. I provvedimenti hanno formato oggetto di impugnazione giudiziale da parte de "Le Pianette Soc. Coop. Agricola In Liquidazione". L'impugnazione, respinta dal TAR Toscana con sentenza n. 1501 del 19 ottobre 2016, è stata successivamente proposta in sede di appello avanti il Consiglio di Stato, ove è tuttora pendente con R.G. n. 3366/2017. Per rispetto della decisione della Suprema Corte, il Comune ritiene di attendere la sentenza definitiva prima di porre in essere ulteriori iniziative.

Largo Felice Cavallotti, 1 – 58022 Follonica (GR)
Telefono +39 0566.59224 e Fax +39 0566.59326
E-mail sindaco@comune.follonica.gr.it



- Non risulta ad oggi alcuna comunicazione da parte del concessionario in merito alla realizzazione delle iniziative indicate nella nota inviata all'Amministrazione il 12.04.2018 e allegata alla D.D. 562/2018.
- Il Comune, esauritesi le note vicende amministrative che ne hanno limitato l'operatività, ha pertanto provveduto ad un complessivo riesame di fatto e di diritto della vicenda, oggi evidentemente paralizzata dalla situazione emergenziale in atto e dalle norme straordinarie di contenimento della stessa, riservandosi di agire concretamente non appena le iniziative promesse potranno effettivamente trovare effettiva e utile realizzazione;
- La diffida del 20 gennaio 2020 aveva ad oggetto il pagamento della seconda rata 2018 e di entrambe quelle del 2019. Tali somme risultano saldate a febbraio 2021, insieme alla quota parte rata anno 2020 IMU 2012 per F.C.C. e SIPET e TARS 2012 per Sistema Cavallo - eccetto che per la parte di competenza della società Cerretelle per la quale è pendente contenzioso in Cassazione. Residuano ancora da pagare il saldo della prima rata e tutta la seconda rata anno 2020. Sebbene il termine ultimo di scadenza per il pagamento delle somme di cui alla diffida del 20.01.2020 fosse stato fissato al 30.09.2020, il Comune, anche in seguito ad un'ulteriore richiesta di proroga pervenuta dal concessionario, ha ritenuto di non poter pronunciare la decadenza automatica di cui al punto 2 della D.D. 562/2018, tenuto conto della eccezionalità determinatasi a seguito della proclamazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19. Infatti la difficile situazione venutasi a creare in seguito alle limitazioni dell'attività legate alla pandemia (ed alla ripresa di intensità della stessa dopo il periodo estivo), ma soprattutto la sospensione *ex lege* dei termini dei pagamenti e delle azioni esecutive disposta dal Governo quale misura a tutela delle aziende colpite dalla crisi economica collegata all'emergenza, nonché l'intervenuto pagamento parziale, a quella data, delle suddette somme (poi saldate a febbraio 2021), hanno di fatto mutato le condizioni iniziali che costituivano il presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa. Diversamente operando, il Comune si sarebbe esposto al rischio di impugnazione del



provvedimento sanzionatorio, con esito incerto in sede giudiziale. Infatti, a mente dell'art. 1218 c.c., anche nella fattispecie qui considerata risulterebbe necessario l'accertamento dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore, almeno a titolo di colpa. L'emergenza nazionale dovuta alla pandemia e la crisi che ne è conseguita, unitamente alle misure straordinarie adottate dal legislatore e tuttora vigenti, rendono tale accertamento più indefinito per cui non è escluso che un eventuale Giudice di merito possa non ravvisare una colpa specifica nel comportamento del debitore, proprio in ragione dell'eccezionalità delle circostanze contingenti. Resta inteso che l'Amministrazione continua comunque a monitorare la situazione e si riserva di adottare ogni atto di competenza nell'interesse complessivo generale, fino alla definitiva pronuncia della decadenza, ove gli inadempimenti di natura tributaria persistessero ingiustificatamente ovvero dovessero verificarsi ulteriori e diversi inadempimenti agli obblighi assunti dalla F.C.C. nell'ambito della convenzione sottoscritta nel 2003.

Cordiali saluti



Il Sindaco
Andrea Benini

Largo Felice Cavallotti, 1 – 58022 Follonica (GR)
Telefono +39 0566.59224 e Fax +39 0566.59326
E-mail sindaco@comune.follonica.gr.it

